



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 116/18/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ TELELIBERTÁ S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELELIBERTÁ”) PER  
LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE  
CONTENUTE NELL’ART. 39, COMMA 1, LETT. C),  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 2/2018 - PROC. N. 25/18/MZ-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 maggio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la legge regionale Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*” e successive modificazioni;

VISTA la convenzione del 16 dicembre 2009, recante “*funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, tra le altre, la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;*

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Con atto cont. n. 2 Anno 2018 del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia è stata accertata e contestata in data 15 gennaio 2018 - nonché notificata in data 17 gennaio 2018 - alla società Telelibertà S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telelibertà*”, la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*) - per aver mandato in onda comunicazioni commerciali audiovisive, non riconoscibili come tali, trasmesse senza adeguata segnalazione - e nell’art. 39, comma 1, *lett. c*), del d.lgs. n. 177/05 - per aver stimolato, con riferimenti di carattere promozionale, l’acquisto di prodotti e servizi dello *sponsor* - nel corso della programmazione televisiva trasmessa nei giorni 18 e 20 ottobre 2017 dalle ore 12:46 alle ore 12:50 circa e dalle 13:00 alle 13:05 circa.

### **2. Deduzioni della società**

La società Telelibertà S.p.A. nel presentare appositi scritti difensivi al Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, in data 13 febbraio 2018, ha dichiarato che: *«Non è intenzione di questa società negare ciò che è evidente. Telelibertà ritiene soltanto opportuno far presente che la trasmissione di cui si tratta è stata predisposta da persone che, oltre a realizzare il programma “Mangia che ti piace”, già mille volte in passato avevano ideato e realizzato format mandati in onda dalla nostra emittente, tenendo un comportamento irreprensibile e rispettoso delle norme di legge, in particolare degli artt. 36 bis, comma 1, lettera a) e 39, comma 1, lettera c), del d.lgs n. 177/2005. Per questa ragione il controllo, in questa occasione è stato fatto in modo superficiale senza visionare l’intera trasmissione. Di ciò ci scusiamo. Facciamo anche presente che è la prima volta che Telelibertà riceve una contestazione e per questo, chiediamo l’applicazione del minimo della sanzione amministrativa prevista. D’ora in poi, ci impegniamo altresì a prestare maggiore attenzione e ad esaminare integralmente i contenuti».*

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Lombardia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0014303 del 28 febbraio 2018, ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Telelibertà S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telelibertà*”.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Lombardia per quanto attiene alla violazione del solo art. 39, comma 1, *lett. c*), del d.lgs. n. 177/05 in



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. La società si è resa responsabile della violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 39, comma 1, *lett. c*), del d.lgs. n. 177/05 - secondo cui *"I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri: c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi"* - dal momento che nel corso della trasmissione *"Mangia che ti piace"*, trasmessa nei giorni 18 e 20 ottobre 2017, viene stimolato l'acquisto di prodotti e servizi dello sponsor utilizzando specifici riferimenti di carattere promozionale a detti prodotti e servizi. Nello specifico, a titolo meramente esemplificativo si riportano alcuni stralci della registrazione trasmessa il giorno 18 ottobre 2017 dalle ore 12:46 alle ore 12:50 circa: *"Buongiorno a tutti mi trovo al centro carni Zucconi Luca in via Einaudi, ed è con vero piacere che vi presento questo servizio che ha il compito di farvi scoprire e approfondire una delle novità offerte dal centro carni Zucconi Luca che è quella del servizio di asporto...il martedì il bollito misto guardate che meraviglia con l'aiuto delle nostre immagini perché veramente è contenuto tutto anche la salsina verde, il mercoledì trippa e il giovedì brasato, le immagini vi hanno fatto vedere questi piatti meravigliosi...ma tutti i giorni l'asporto a vostra disposizione da Luca Zucconi al suo Centro Carni meraviglioso, grandissimo che è il mio macellaio di fiducia in via Einaudi"*.

Si riscontra nel caso di specie un'effettiva esortazione di stampo reclamistico, assimilabile nella sostanza a quella tipica della pubblicità tradizionale, caratterizzata da riferimenti specifici di carattere promozionale ai prodotti o servizi dello *sponsor* in violazione dell'art. 39, comma 1, *lett. c*), del d.lgs. n. 177/05.

Non si ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Lombardia per quanto attiene alla violazione dell'art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), del d.lgs. n. 177/05, in quanto, posto il divieto di promozione dei prodotti o servizi dello *sponsor* di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 177/05, e riscontrata la violazione di tale disposizione, non rileva, nel caso di specie, valutare la presunta non riconoscibilità della comunicazione commerciale audiovisiva;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società Telelibertà S.p.A. deve ritenersi di lieve entità in considerazione del fatto che la violazione ha riguardato solo due giornate di programmazione, si è quindi trattato di due isolati episodi nel corso dell'intera settimana sottoposta a monitoraggio.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

### **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Il bilancio della società risulta in perdita al 31 dicembre 2016 (fonte: Infocamere) pertanto si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) somma corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per le giornate di programmazione televisiva (n. 2) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle due giornate oggetto di monitoraggio, risulta nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Telelibertà S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telelibertà", con sede in Piacenza, Via Benedettine, n. 68, di pagare la sanzione



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

amministrativa di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 39, comma 1, *lett. c*), del d.lgs. n. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 3.099,00 (tremilanovantanove/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 116/18/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 116/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 24 maggio 2018

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi